

Una consuetudine «antica e immemorabile». I testamenti dell'anima nel Regno di Napoli in età moderna

FRANCESCO GAUDIOSO

Gli interventi ecclesiastici nei casi di morte improvvisa e senza alcuna disposizione testamentaria costituiscono un terreno d'indagine ancora tutto da esplorare, una zona d'ombra trascurata dagli studiosi che si sono finora occupati degli atteggiamenti di fronte alla morte nell'Occidente cristiano d'antico regime, ricostruiti attraverso le clausole testamentarie¹. Le conseguenze, sul piano religioso e sociale, della morte intestata non sono state, a tutt'oggi, sufficientemente indagate, come si rileva dalle poche ricerche, territorialmente circoscritte, condotte sulla consuetudine «antica e immemorabile» dei cosiddetti *testamenti dell'anima* o *ad pias causas* (nel Regno di Napoli)², *in loco defuncti* e *supra corpus* (in Spagna)³. Il ricorso a tali pratiche ecclesiastiche era giustificato dal preteso diritto, risalente al Medioevo⁴, in virtù del quale alcuni vescovi (ma

¹ Il riferimento è, in particolare, alla storiografia testamentaria e tanatologica transalpina: M. VOVELLE, *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII^e siècle. Les attitudes devant la mort d'après les clauses des testaments*, Paris, Plon, 1973; ID., *La mort et l'Occident de 1300 à nos jours*, Paris, Gallimard, 1983; PH. ARIÈS, *L'homme devant la mort*, Paris, Seuil, 1977, P. CHAUNU, *La mort à Paris XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles*, Paris, Fayard, 1978.

² Sui conflitti giurisdizionali generati dalla pratica, consuetudinaria e abusiva, dei *testamenti dell'anima* nel Regno di Napoli tra il Cinque e il Settecento, cfr. F. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca sull'episcopato del Regno di Napoli*, in A. GIUFFRIDA, F. D'AVENIA, D. PALERMO (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, t. I, Palermo, Associazione Mediterranea, 2011, pp. 273-305; ID., *Tra consuetudine e abusi. Testamenti dell'anima e conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli, secolo XVII*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», VIII, 23, 2011, pp. 503-526; ID., *La pratica dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli. L'esempio della diocesi di Lecce (secoli XVII-XVIII)*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XLI, 81, 2012, pp. 191-220; ID., *Tra Chiesa e Stato. La questione dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli in età moderna*, in «Ricerche storiche», XLIII, 1, 2013, pp. 43-62; ID., «Quest'abuso pur troppo insolente, ed insoffribile». *Le politiche giurisdizionali sui testamenti dell'anima nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)*, in «Itinerari di ricerca storica», XXVII, 1, 2013, nuova serie, pp. 95-108.

³ Cfr. N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia en la sucesión «ab intestato»*. Zaragoza s. XVI-XVIII, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2010.

⁴ Sulle origini degli interventi vescovili nella successione *ab intestato*, per un quadro europeo, si rinvia al documentato contributo di N. RAPÚN GIMENO, *op. cit.*, pp. 27 e sgg.

anche vicarii e parroci) si arrogavano la facoltà di sostituirsi ai morti intestati (*in loco defuncti*) per disporre arbitrariamente di una quota parte della massa patrimoniale per finalità *pro anima* (messe di suffragio, esequie e sepoltura ecclesiastica) o *ad pias causas* (legati di culto e beneficenza). Si trattava di una prassi che era posta in essere, a livello diocesano e parrocchiale, talvolta, in presenza del cadavere (*supra corpus*), col consenso degli eredi dei morti intestati, ovvero imposta con la minaccia della scomunica ai vivi e della negazione della sepoltura ecclesiastica ai cadaveri di coloro che erano deceduti senza aver fatto volontariamente, o senza aver potuto fare, per la morte improvvisa e inconfessa⁵, alcuna disposizione a favore della Chiesa per assicurarsi i suffragi *post mortem*.

La questione costituiva un problema assai delicato e si ripercuoteva sia a livello comunitario (conflittualità per i morti intestati tra vescovi ed eredi – quest’ultimi, talvolta, sostenuti dai governanti locali)⁶, sia nella sfera dei rapporti diplomatici e giurisdizionali tra potere politico e potere ecclesiastico⁷.

È una pista di ricerca che, presentandosi con caratteri specifici rispetto alle manifestazioni di ultima volontà dettate in presenza del notaio o a questo consegnate per la conservazione e pubblicazione *post mortem*, non ha sinora incontrato, nonostante stimolanti indicazioni⁸, la dovuta attenzione degli storici delle istituzioni ecclesiastiche e del testamento, italiani ed europei. Certo, si tratta di una prospettiva d’estremo interesse, coinvolgente, nel contempo, società, vita religiosa e istituzioni civili ed ecclesiastiche. Ma la rarità delle testimonianze documentarie, soprattutto quelle relative alle prove scritte degli abusi vescovili, hanno condizionato in misura notevole l’apertura di una grande inchiesta, simile a quella fatta sulla pratica testamentaria nell’Europa d’antico regime, in particolare, dalla storiografia francese e, in misura minore, da quella italiana⁹.

⁵ Per le conseguenze, sul piano giuridico e religioso, della morte intestata e inconfessa, cfr., ora, N. RAPÚN GIMENO, «*Intestatio*» e «*inconfessio*». «*Qui porro intestatus decesserit habeatur olim pro damnato ac infami*». *Apuntes sobre su tratamiento legal en la Edad Media. Posicion del Derecho aragonés*, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2007.

⁶ Alcuni esempi in F. GAUDIO, *Un’inchiesta cinquecentesca*, cit., pp. 273-305; ID., *Tra consuetudine e abusi*, cit., pp. 503-526.

⁷ Per un’analisi di lungo periodo, cfr. G. CHITTOLINI, G. MICCOLI (a cura di), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea*, Storia d’Italia, Annali 9, Torino, Einaudi, 1986.

⁸ Sulla questione dei *testamenti dell’anima* o *ad pias causas* nel Regno di Napoli in età moderna utili indicazioni sono in M. ROSA, *La Chiesa meridionale nell’età della Controriforma*, in G. CHITTOLINI, G. MICCOLI (a cura di), *La Chiesa e il potere politico*, cit., p. 298, e in F. GAUDIO, *I testamenti a favore della Chiesa*, in U. DOVERE (a cura di), *Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento*. Atti del XIII Convegno di studio dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, Aosta, 9-13 settembre 2003, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 2005, pp. 171-172.

⁹ Cfr., in tal senso, per la Francia cinque-settecentesca, M. VOVELLE, *Piété baroque et déchristianisation*, cit., e P. CHAUNU, *La mort à Paris*, cit. Per l’Italia moderna, oltre a S. LAVARDA, *L’anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella Terraferma veneta (1575-*

In riferimento alla Francia, nonostante le suggestioni prospettate nel 1942-43 da Roger Aubenas in due suoi articoli sugli aspetti storici, giuridici e religiosi, nonché sui conflitti giurisdizionali e sulla diffusione territoriale dei testamenti *in loco defuncti*¹⁰, l'assenza di specifiche indagini su tale forma dispositiva può trovare una sua giustificazione nella scomparsa, a partire dal XVI secolo, della prassi, consuetudinaria e abusiva, dei testamenti imposti dalla Chiesa per i morti intestati¹¹. Oltre alla Francia (il primo paese europeo in cui il potere sovrano contrastò efficacemente il potere ecclesiastico con l'abolizione, nel 1560, di una pratica abusiva e odiosa)¹², la pretesa vescovile di fare testamenti *in loco defuncti* si riscontra anche in alcune diocesi inglesi, tra cui quella di Canterbury, sino al secolo XVIII¹³ e, soprattutto, in Spagna, dove la legislazione sinodale dei secoli XVI e XVII prescriveva ai parroci d'esercitare una decisa pressione sui parenti dei morti senza testamento perché consentissero, prima di autorizzare la sepoltura ecclesiastica (concessa gratuitamente solo a coloro la cui povertà fosse debitamente comprovata), la disposizione di lasciti in presenza del cadavere (*supra corpus*). Nel caso gli eredi avessero opposto un rifiuto o manifestato indifferenza per il rituale cristiano sulla buona morte¹⁴, era in facoltà degli stessi ecclesiastici, sotto la minaccia della negazione dei riti funebri e della sepoltura ecclesiastica, di redigere un atto *in loco defuncti*, trascrivendolo nei *libri defunctorum*¹⁵ e sottoponendolo al controllo del vescovo nel corso della visita pastorale, al fine d'accertare il grado di osservanza dei precetti sinodali in ogni parrocchia¹⁶. Sul piano dei rapporti tra Chiesa e Stato, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica era sottoposto al controllo di eventuali abusi attraverso lo strumento delle prammatiche regie, tra le quali, di particolare rile-

1631), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998, si rinvia ai numerosi contributi, apparsi a partire dal 1981, di F. GAUDIOSO, del quale cfr., tra gli altri: *Domanda religiosa e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno*, Galatina (LE), Congedo, 1999; *Famiglia, proprietà e coscienza religiosa nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, Galatina (LE), Congedo, 2005.

¹⁰ Cfr. R. AUBENAS, *Autour du testament loco defuncti*, in «Annales de la Faculté de droit d'Aix», 35, 1942, pp. 65-134.

¹¹ Cfr. N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia*, cit., pp. 152-153.

¹² Per le critiche avanzate dai giuristi francesi medievali e moderni (tra i quali, Jean Le Coq, Charles Dumoulin, Pierre Dupuy, Antoine Loyseau), cfr. *ivi*, pp. 150-154.

¹³ *Ivi*, pp. 154-155.

¹⁴ Nell'ambito della vasta letteratura sull'*Ars moriendi*, cfr. il classico lavoro di A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia)*, Torino, Einaudi, 1957.

¹⁵ La «forma describendi defunctos in quinto libro», contenuta nel *Rituale romano* del 1614, non prevedeva alcuna registrazione circa eventuali lasciti *pro anima* o per la sepoltura ecclesiastica, mentre prescriveva ai parroci di annotare nei registri il giorno e il luogo del decesso, la paternità, lo stato civile e la provenienza, l'età approssimativa («Si haec sciri possunt»), il tempo e il luogo di sepoltura, il nome del sacerdote che aveva amministrato gli ultimi sacramenti (confessione, viatico ed estrema unzione); cfr. *Rituale romanum Pauli Quinti Pontificis Maximi iussu editum*, Lugano, M. Chevalier, 1616, p. 388. Per il caso spagnolo, cfr. N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia*, cit., pp. 293-299.

¹⁶ N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia*, cit., pp. 22 e sgg.

vanza, quelle *de los abintestatos* degli anni 1501 e 1692¹⁷. Bisognerà, però, attendere il 2 febbraio 1766, allorquando, in un clima di accesa ostilità alle riforme dell'apparato amministrativo e di riduzione dei privilegi fiscali di cui godevano la grande nobiltà e la Chiesa, il sovrano spagnolo Carlo III di Borbone, in analogia con quanto aveva fatto durante il suo regno napoletano¹⁸, porterà un deciso attacco alla secolare consuetudine dei testamenti *in loco defuncti e supra corpus*, proibendoli con una specifica prammatica¹⁹.

Allo stato attuale della ricerca, si dispone di numerose testimonianze documentarie per la Spagna (in particolare, l'arcidiocesi di Saragozza²⁰). Relativamente al Regno di Napoli, si conservano *testamenti dell'anima* redatti dai vescovi o da altri ecclesiastici delle diocesi regnicole nell'arco di tempo compreso tra il XV e il XVIII secolo. Le testimonianze scritte di questa particolare prassi d'ultima *volontà terza*, posta in essere dal potere vescovile, talvolta in contrasto con gli eredi dei morti intestati, sono, però, assai difficili da rintracciare, come s'è potuto accertare nel corso di una ricerca nei fondi degli archivi diocesani²¹. Si è reso necessario, allora, ricorrere ad altre tipologie documentarie, che, per il Regno di Napoli, sono costituite dall'inchiesta promossa nel 1580 dalla Segreteria di Stato di Roma, d'intesa con la Nunziatura Apostolica e col viceré di Napoli; dai *Memoriali* di denuncia presentati al Consiglio Collaterale e alla Delegation della Real Giurisdizione del Regno dagli eredi dei morti *ab intestato*; dalle giustificazioni addotte dai vescovi accusati di pratiche abusive ed eccessivamente onerose²².

Sul piano delle relazioni diplomatiche e istituzionali tra il potere ecclesiastico e quello vicereale, si trattava di una controversia assai delicata, che aveva provocato una serie di reazioni, improntate alla moderazione e alla prudenza, nelle stesse autorità pontificie e nella *Congregazione dei Vescovi e Regolari*, ma anche in quella parte dell'episcopato regnicolo sensibile a combattere le pratiche abusive di alcuni vescovi. In particolare, la pratica dei *testamenti dell'anima* era stata affrontata, a partire dal 1566, in alcuni concili provinciali, tra cui quelli tenutisi a Salerno (tra l'agosto e il novembre del 1566) e a Capua (6-8 aprile 1567), nei quali si discusse dei *testamenti dell'anima*, da farsi solo con l'espresso consenso degli eredi²³. Della questione si occupò, al-

¹⁷ Ivi, pp. 96-99.

¹⁸ F. GAUDIOSO, «*Quest'abuso pur troppo insolente, ed insoffribile*», cit., pp. 107-108.

¹⁹ N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia*, cit., pp. 24-25, 326-327.

²⁰ Ivi, *Anexo documental*.

²¹ Le tracce documentarie (le testimonianze scritte dell'abuso) sono assai deboli e faticose da rintracciare, sia per la riservatezza con cui si era proceduto alla stesura e conservazione degli atti, sia per la dispersione degli stessi, dovuta alle molteplici difficoltà di organizzazione degli archivi delle curie episcopali; cfr., in tal senso, F. GAUDIOSO, *La pratica dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli*, cit., pp. 196-197.

²² Cfr. F. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca*, cit.; ID., *Tra consuetudine e abusi*, cit.; ID., «*Quest'abuso pur troppo insolente, ed insoffribile*», cit.

²³ F. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca*, cit., p. 278.

tresi, il sinodo provinciale indetto nel 1569 dall'arcivescovo di Napoli Mario Carafa²⁴. Nel corso del 1570, la materia sarà al centro di una serie d'interventi giurisdizionali da parte dell'autorità vicereale, come si rileva dalla lettera che il duca d'Alcalà, il 18 settembre 1570, indirizzò all'ambasciatore in Roma, D. Giovanni de Zunica, invitandolo ad avere un incontro col papa, per metterlo al corrente dei «molti aggravii» consumati da alcuni vescovi regnicoli, che, in caso di morte *ab intestato*, imponevano il *testamento dell'anima*, disponendo «ad pias causas de beni del defonto per messe pro male ablatis incertis, ed altre cause»²⁵. Inoltre, era necessario informare il pontefice delle minacce nei confronti degli eredi poste in essere dal vescovo di Alife, che arrivò a negare la sepoltura ecclesiastica per i morti senza testamento, anche se in comunione con la Chiesa²⁶. Nel corso del 1575, si registra il deciso intervento del Consiglio Collaterale, al quale erano pervenuti numerosi ricorsi da parte di alcune università regnicole²⁷. Per le ripetute e circostanziate denunce da parte degli eredi dei morti intestati e per le stesse decisioni del Collaterale, nel 1576 l'arcivescovo di Napoli Mario Carafa indisse un concilio provinciale, che si tenne dal 13 maggio al 3 giugno e che ribadì, sostanzialmente, le norme sinodali del 1569 (approvate da Roma il 23 luglio 1574), disciplinando la controversa materia e disponendo che i *testamenti dell'anima* andavano, di per sé, tolti «omnino de medio», nell'intento di trovare, sul piano giurisdizionale, un accordo sul controllo degli abusi vescovili²⁸. Le prepotenze e le minacce di alcuni vescovi continuarono ad alimentare, però, nel clima post-conciliare tridentino, un'aspra conflittualità sul piano giurisdizionale tra le autorità vicereali e alcuni vescovi (in particolare, quelli campani di Alife, Amalfi, Nocera de' Pagani, e quelli calabresi di Oppido e San Marco), i cui abusi provocarono la dura reazione dei Viceré e del Consiglio Collaterale attraverso reiterate *ortatorie* ingiuntive e decisi interventi degli ambasciatori del Regno presso la Santa Sede²⁹. In particolare, nel corso di un incontro col Segretario di Stato Tolomeo Galli, il viceré di Napoli Juan de Zuniga, nell'ottobre del 1580, aveva denunciato i «grandi inconvenienti» generati dagli interventi «chiamati testimoniali soliti farsi da alcuni vescovi o altri ecclesiastici in cotesto regno a nome di quelli defunti che moreno *ab intestato*»³⁰. Era, pertanto, necessario avviare un'indagine conoscitiva, al fine d'individuare il numero delle diocesi interessate e, nello stesso tempo, di «intender le ragioni» addotte dai vescovi, i quali avrebbero dovuto comunicare per iscritto «de l'autorità che tengono ne

²⁴ *Ivi*, p. 277.

²⁵ B. CHIOCCARELLO, *Opera varia di materia giurisdizionale* [...], t. XVII, *De testamentis quod huius Regni Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato moriuntur* (copia conservata in Biblioteca Provinciale di Lecce «N. Bernardini», Ms. 172, c. 24).

²⁶ *Ivi*, c. 42r-v.

²⁷ *Ivi*, cc. 37v-38r.

²⁸ F. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca*, cit., p. 282.

²⁹ *Ivi*, pp. 273-305.

³⁰ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d'ora in avanti: ASV), *Segreteria di Stato*, Napoli, 322, c. 94r.

l'uso sopradetto, come et per qual cagione et effetto et quando fu introdotto, chi ne ha data lor facultà»³¹.

Nell'intento di superare questo clima di conflittualità³², alimentato dalle circostanziate denunce dei parenti dei morti intestati e delle stesse autorità comunitarie, nell'ottobre del 1580, venne promossa dalla Segreteria di Stato di Roma, d'intesa con la Nunziatura Apostolica e col viceré di Napoli, un'inchiesta, finalizzata ad accertare in quali diocesi si praticasse l'usanza dei *testamenti dell'anima* e le motivazioni addotte dai vescovi coinvolti. Dall'indagine emerse una geografia del fenomeno assai diffusa nell'ambito delle diocesi del Regno di Napoli, in alcune delle quali la consuetudine era tacitamente accettata dalle popolazioni locali, mentre in altre si riscontrarono ripetuti comportamenti abusivi e la mancanza di discrezionalità di alcuni vescovi, che disponevano dei beni dei defunti ponendo in essere azioni estorsive e scandalistiche³³. La raccolta delle testimonianze sulle pratiche abusive di alcuni vescovi portò all'elaborazione di un memoriale (*Delle dispositioni che chiamano testamenti soliti farsi da alcuni vescovi o altri ecclesiastici nel Regno di Napoli*), che costituiva una dettagliata conoscenza della questione, con le risposte e le ragioni addotte dai vescovi delle diocesi del Regno di Napoli³⁴. Nel memoriale, pur ammettendo la consuetudine (giustificata dall'interpretazione della volontà del morto intestato che, potendo, avrebbe certamente pensato alla salvezza della propria anima, disponendo lasciati per messe, esequie religiose e sepoltura ecclesiastica)³⁵, si ribadiva il carattere episodico e non generalizzato dell'abuso. In particolare, la Nunziatura, pur dimostrandosi propensa, con una serie di condizioni, a mantenere tale usanza, era comunque decisa ad intervenire sui vescovi perché non continuassero ad «abusare tal facultà», ma la esercitassero «discretamente, et con pietà, prudenzia, e discretione», senza «dar gravezza a gli heredi» e «senza ritardare la sepoltura del defunto». Nel caso la disposizione fosse stata convertita «in utilità o comodo del Prelato disponente, o della propria chiesa» e non «in messe, et simili opere pie», la Nunziatura prevedeva sanzioni severe a carico del vescovo coinvolto negli abusi («che se alcuno di loro eccedesse, fusse punito gravemente et privato di essercitarla più, et per l'eccesso che fa, et per lo scandalo, che dà»)³⁶.

Una delle diocesi al centro delle polemiche era quella di Alife, il cui vescovo, Giovan Battista Santoro, il 13 novembre 1580, nel dar «particular conto

³¹ *Ivi*, c. 95r.

³² Sui rapporti, nell'ambito di una «pace guerreggiata», tra il potere politico e il potere ecclesiastico nell'età post-tridentina, cfr., per tutti, M. ROSA, *La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, cit., pp. 295-299.

³³ Le risultanze dell'indagine sono discusse in F. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca*, cit., pp. 273 e sgg.

³⁴ ASV, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, cc. 395r-398r.

³⁵ Sugli aspetti religiosi della pratica testamentaria nel Regno di Napoli in età moderna, cfr. F. GAUDIOSO, *Domanda religiosa e mediazione notarile*, cit.

³⁶ ASV, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 397r.

dell'antiqua usanza» di «far de' testamenti a tutti que', che son morti ab intestato», riassunse «brevemente», le motivazioni pastorali che lo indussero, a pochi giorni di distanza dal suo insediamento, a dover affrontare una situazione a lui poco nota (il problema dei «morti senza testamento»), per la quale, dopo aver assunto informazioni, riscontrò «che da tempo immemorabile con verità tutti miei predecessori havevano usati a fargli». Pur consapevole che si trattasse di pratiche «essorbitanti, e ch'eccedevano non so che del honesto», il Santoro preferì assumere un atteggiamento prudente e rispettoso delle volontà dei morti e dei loro eredi, rifiutando l'atto di forza di negare la sepoltura ecclesiastica³⁷.

A distanza di un decennio dall'inchiesta, nel 1590, in seguito ai colloqui tra il pontefice e il conte di Olivares (ambasciatore in Roma del Regno di Napoli), la Sacra Congregazione dei Cardinali stabilì in quali casi ai vescovi potesse essere concessa la facoltà di fare il *testamento dell'anima* o *ad pias causas* per coloro che fossero morti *ab intestato*³⁸. Le precise disposizioni al riguardo (tra le quali, la necessità di acquisire il consenso degli eredi del defunto e la finalità *pro anima* e *ad pias causas* del prelievo) non freneranno in alcun modo gli abusi e le «molestie» vescovili, che continuarono anche nel corso del XVII secolo, scatenando vivaci e documentate proteste delle comunità locali e degli eredi dei morti intestati³⁹.

Tra le tante diocesi al centro di un contenzioso con la suprema magistratura giurisdizionale, di particolare interesse è quella di Nocera de' Pagani, il cui vescovo Sulpizio Costantino (1585-1601), per gli abusi in materia di *testamenti dell'anima*, era stato destinatario di un provvedimento della Congregazione dei Vescovi che, il 7 luglio 1594, aveva riconosciuto al vescovo la facoltà di fare testamenti per i morti *ab intestato*, subordinandola a precise condizioni (discrezionalità, consenso degli eredi, rispetto della presunta volontà benefica del defunto, rifiuto della pretesa della «quarta»)⁴⁰. Nonostante queste disposizioni, la prassi e gli abusi in materia continueranno anche durante l'episcopato di Simone Lunadoro (1602-1610) contro il quale il nocerino Andrea Guerritore, a nome di Laudonia Guerritore di Nocera, vedova di Marcello Pepe (morto *ab intestato* nel dicembre del 1609), presentò al Collaterale un *Memoriale* di denuncia contro il vescovo che, in cambio della «licenza» di sepoltura al cadavere del marito, pretendeva, con atto del notaio Tiberio Tortora, l'impegno «di pagare quello, che detto Vescovo avesse arbitrato, seù testato». Pur «obbligatosi esso nota-

³⁷ *Ivi*, cc. 430v-431r.

³⁸ B. CHIOCCARELLO, *Opera varia*, cit., c. 27.

³⁹ Cfr. F. GAUDIOSO, *Tra consuetudine e abusi*, cit., pp. 503-526.

⁴⁰ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 199, fasc. 9, c. 9r. La questione della «quarta, quae funeralium dicitur» era stata discussa nella sessione XXV (3-4 dicembre 1563) del Concilio di Trento (*Decretum de reformatione generali*), cap. XIII; cfr. G. ALBERIGO, G.A. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. III, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973, p. 792.

ro», la «supplicante», per comporre la questione ed evitare «le liti», offrì la somma di venti ducati e il vescovo

[...] non solo non se contentò, ma fe' il testamento ad *pias causas*, disponendo docati cento quaranta tre dell'eredità di detto Marcello, ascendente a docati settecento in circa, del qual testamento, per evitar alcuna violenza con riverenza, o affissione de' cartoni appellò a Monsignor Arcivescovo di Salerno, dal quale fu inibito in forma⁴¹.

Per queste pretese, si chiedeva un «opportuno rimedio, con spedir hortatoria a detto Monsignore Vescovo, che non la molesti»⁴². Ritenute valide le ragioni esposte dalla ricorrente nel suo memoriale, il Collaterale, il 17 marzo 1610, proibiva al vescovo di fare testamenti in nome dei morti, in quanto «la Legge ha consentito, che l'uomo possa morire *ab intestato*, e non ci è legge naturale, canonica, o civile, che ordini, o consenta, che il vivo abbia da fare il testamento al morto» e, pertanto, soprattutto in presenza di eredi, ai vescovi non era consentito di fare «nessuna sorte di testamenti, né disposizioni, etiam ad *pias causas*»⁴³. La risposta del vescovo, assai dettagliata, non tardò ad arrivare. Di fatto, il 20 aprile 1610, il Lunadoro contestò parzialmente i fatti esposti nel ricorso, sostenendo di aver fatto il testamento per l'anima di Marcello Pepe «già morto», nel pieno rispetto della consuetudine e delle Costituzioni sinodali della diocesi⁴⁴. Nel merito della facoltà dell'episcopato del Regno di disporre per i morti *ab intestato*, il vescovo ribadiva che il suo comportamento era giustificato dalla consuetudine in virtù della quale era in facoltà dell'ordinario diocesano

[...] che quando passa all'altra vita alcuno senza disporre a pio uso dell'anima sua, possa il Vescovo ordinare, che de' beni de esso se ne faccino elemosine, si ajutino i luoghi pii, et buoni sacerdoti, acciò offerischino sacrificio a Dio, et faccino altre orazioni siccome per tempo immemorabile si è costumato, et usasi tuttavia in questa città di Nocera, ancorche alcuni alcune volte habbiano tentato de fuggirla, ma in vano⁴⁵.

In difesa della prassi dei *testamenti dell'anima* e a sostegno dei pretesi diritti vescovili⁴⁶ il Lunadoro ribadì la legittimità del comportamento vescovile, confermato dal concilio e dal sinodo provinciali di Salerno, indetti nel 1566 e nel

⁴¹ B. CHIOCCARELLO, *De Testamentis, quae Regni huius Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato decedunt* (copia conservata in ASV, Segreteria di Stato, Napoli, 529, vol. I, *Di varie cose*, t. XVII, c. 54r).

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ivi*, c. 54v.

⁴⁴ *Ivi*, c. 55v.

⁴⁵ *Ivi*, c. 56r.

⁴⁶ Un'interessante analisi storico-giuridica dello *ius testandi* vescovile nei casi di successioni *ab intestato*, con particolare attenzione alla diocesi di Saragozza, è in N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia*, cit., pp. 146-187, 455-713.

1579 dall'arcivescovo Gaspar Cervantes de Gaete, e nei quali era «stato fatto, e confermato decreto, et ordine, che il Vescovo possi fino alla quarta parte de' beni de' morti senza testamento disporre»⁴⁷. Un altro elemento assunto dal vescovo a sostegno della legittimità della prassi dei *testamenti dell'anima* era costituito dalle disposizioni pontificie in materia, emanate da Sisto V a Clemente VIII e utilizzate come linea difensiva contro «le solite hortatorie» del Consiglio Collaterale⁴⁸. Il deciso intervento dei pontefici («così animosi in confirmare tal consuetudine pia, et salutifera») non doveva destare, a detta del vescovo, «alcuna meraviglia», dal momento che trovava rispondenza nella stessa legge civile giustiniana:

[...] poiché ancora la Legge civile l'ha ricevuto et confermato, che li Padri hora per li figliuoli pupilli, et ora per l'insensati, mentecatti, et prodigi, ed altri impotenti possino far testamento, et più in termine Giustiniano stesso ordina al vescovo del luogo, che disponga per salute dell'anime di quelli, che in passando muorono nella sua Diocese⁴⁹.

Per queste ragioni, il vescovo nocerino sosteneva che «la facultà di far testamento» era

ristretta ad arbitrio del Vescovo, con consiglio degli eredi del morto, et benché secondo quello il Vescovo sia tenuto ricercar il consiglio degli eredi, non è però di ragione tenuto a seguirlo, non concordando⁵⁰.

Il Lunadoro concludeva il suo *Memoriale* con un invito all'autorità vicereale di giudicare «mossa dalla pietà, che ha alli morti», restando «quieta» ed approvando e lodando «quanto da me è stato fatto»⁵¹. Le argomentazioni del vescovo non furono però ritenute valide dal Viceré, che inviò al Lunadoro un'altra *ortatoria* con cui si ordinava che non si facessero «simili intestati»⁵². Lo scontro tra le autorità statali e quelle ecclesiastiche era, però, destinato a protrarsi nel tempo, come testimoniano i ripetuti contrasti verificatisi nel corso del Seicento e del Settecento⁵³.

⁴⁷ B. CHIOCCARELLO, *De Testamentis*, cit., c. 56r.

⁴⁸ *Ivi*, c. 56v.

⁴⁹ *Ivi*, c. 57r. Sulla successione *pro anima* nella legislazione giustiniana, cfr., ora, N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia*, cit., pp. 55-64.

⁵⁰ B. CHIOCCARELLO, *De Testamentis*, cit., c. 59r.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Cfr. F. GAUDIOSO, *Tra consuetudine e abusi*, cit.; ID., *Tra Chiesa e Stato. La questione dei testamenti dell'anima*, cit.; ID., «Quest'abuso pur troppo insolente, ed insoffribile», cit.

